

## **MESSAGGIO MUNICIPALE N. 329/21 PROPONENTE L'ADOZIONE DI UN REGOLAMENTO COMUNALE CONCERNENTE I CONTRIBUTI IN MATERIA DI TUTELA A VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI**

---

Signor Presidente,  
signore e signori consiglieri,  
il Municipio vi sottopone per esame ed approvazione un nuovo regolamento con il quale si vuole introdurre un incentivo comunale che aiuti i proprietari che, con impegno e sforzo finanziario, realizzano degli interventi che valorizzano la loro proprietà e rendono il territorio più attrattivo.

### **1. Premessa ed obiettivo**

La qualità e il valore del territorio sono beni che appartengono all'intera collettività. E così come il territorio è di tutti, deve anche essere impegno di ognuno contribuire a sostenere la qualità del paesaggio, che va curato e la cui delicatezza richiede la partecipazione di tutti i cittadini.

In particolare, sono i privati proprietari di immobili che possono contribuire fattivamente a raggiungere tale obiettivo, ma è un impegno che comporta degli oneri finanziari supplementari in considerazione dei valori architettonici e artistici presenti.

Nei piani regolatori sono in genere definiti quei beni culturali di importanza cantonale o locale e grazie a questa codifica, giusta l'art. 8 della Legge sulla protezione di beni culturali, il Cantone e il Comune (in base alla sua capacità finanziaria) sostengono finanziariamente gli investimenti necessari alle loro manutenzioni.

Per potersi dotare di una adeguata base legale che permetta al Municipio di quantificare i singoli contributi comunali entro i propri limiti di delega, vi si propone l'adozione di un apposito regolamento. Importi superiori al limite di delega saranno come al solito oggetto di una puntuale richiesta di credito.

### **2. Il regolamento**

Il regolamento è volutamente semplice per essere di facile attuazione.

Per i singoli articoli osserviamo quanto segue.

#### Art. 1 Scopo

Per lo scopo si rimanda alla premessa di questo MM.

#### Art. 2 Campo di applicazione

Gli interventi che possono beneficiare dell'aiuto comunale sono elencati in questo articolo.

#### Art. 3 Condizioni

Visto che il senso dell'aiuto è quello di mantenere le caratteristiche tipiche dei beni culturali, gli interventi vanno eseguiti secondo le regole dell'arte e nel rispetto delle nostre tradizioni. Ad esempio un tetto in piode andrà rifatto in piode di gneiss e non ad esempio in piode della Valtellina, o in piode tipo tetto 2000, ecc. Lo stesso dicasi dei restauri delle cappelle: in questo caso solo l'intervento di un professionista del ramo potrà essere considerato utile al perseguimento dello scopo e quindi beneficiario dell'aiuto.

#### Art. 4 Ammontare del contributo

L'ammontare del contributo ci sembra adeguato a perseguire lo scopo voluto con questo regolamento. Tuttavia per lo stesso tipo di intervento sarà possibile ottenere un ulteriore contributo solo dopo 50 anni dall'ottenimento del primo aiuto.

### Art. 5 Procedura

Per quanto possibile la domanda dev'essere inoltrata prima dell'inizio dei lavori.

A garanzia del rispetto dell'art 3, per interventi particolari (affreschi, decorazioni ecc.) il Municipio potrà avvalersi della consulenza di chi, con autorevolezza, può attestare che i lavori sono eseguiti secondo le regole dell'arte.

### Art. 6 Decisione del Municipio

Il Municipio decide sulla domanda entro un termine adeguato: si ritiene che, soprattutto qualora dovessero essere coinvolti attori esterni, il termine di 2 mesi sia adeguato.

### Art. 7 Versamento

Il versamento dell'aiuto avviene solo dopo che vi è la verifica che l'intervento è stato eseguito nel rispetto dei principi definiti all'articolo 3 (regole dell'arte e tradizioni) e se del caso anche dell'art. 5 - (procedura).

### **3. Conseguenze finanziarie**

E' ragionevole prevedere che con una cifra di gestione corrente compresa tra i 10 e i 15'000.-/anno lo scopo possa essere raggiunto. Finanziariamente quindi si tratta di un contributo sostenibile per le finanze comunali.

Alcuni esempi pratici possono dare l'idea dell'ammontare dell'aiuto.

<b>Intervento su</b>	<b>Es. grotto 1</b>	<b>Es. grotto 2</b>	<b>Es. grotto ricostr.</b>	<b>Cappella</b>
Opere murarie	0.-	10'000.-	50'000.-	5'000.-
Tetto in piode	25'000.-	15'000.-	30'000.-	10'000.-
Sist. esterna	0.-	5'000.-	5'000.-	3'000.-
Ponteggi	5'000.-	5'000.-	10'000.-	2'000.-
<b>Totale</b>	<b>30'000.-</b>	<b>35'000.-</b>	<b>95'000.-</b>	<b>20'000.-</b>
Sussidio 20%	6'000.-	7'000.-	(max) 10'000.-	4'000.-

Sulla base di queste considerazioni il Municipio ritiene che questo regolamento sia uno strumento utile per sensibilizzare i cittadini sul valore del nostro paesaggio e possa incoraggiarli ad eseguire interventi di recupero edile che valorizzino il nostro patrimonio storico.

Vi invitiamo quindi a voler

#### **d e l i b e r a r e :**

- preso atto dei suoi contenuti, è approvato il nuovo regolamento comunale concernente i contributi in materia di tutela a valorizzazione dei beni culturali;

Con la massima stima.

Per il Municipio

Il Sindaco  
Odis B. De Leoni

Il segretario  
Paolo Dova

Allegato: - bozza del regolamento

Acquarossa, 5 novembre 2021

Commissioni preposte all'esame del MM:

- Gestione
- Legislazione

**COMUNE DI ACQUAROSSA**  
**REGOLAMENTO COMUNALE CONCERNENTE I CONTRIBUTI IN MATERIA DI**  
**TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI**  
(del 14 dicembre 2021)

Richiamati i disposti:

- ◆ della Legge organica comunale del 10 marzo 1987 e successive modifiche;
- ◆ della Legge sulla protezione dei beni culturali del 13 maggio 1997 e relativo regolamento di applicazione del 6 aprile 2004 e successive modifiche

il Comune di Acquarossa dispone quanto segue:

**d e c r e t a**

**Art. 1 Scopo**

Allo scopo di sostenere i proprietari (o altri enti senza scopo di lucro) che, con interventi di manutenzione straordinaria dei propri stabili e/o aree di contorno, contribuiscono alla valorizzazione del paesaggio, il Comune sostiene gli interventi dei beni culturali situati sul proprio territorio.

**Art. 2 Campo di applicazione**

Il contributo comunale è riconosciuto per i seguenti interventi:

- rifacimento o ricostruzione dei tetti in piode
- restauro o ricostruzione di muri esterni in pietra, comprese le aree di contorno
- restauro affreschi e decorazioni sulle facciate
- rifacimento serramenti lignei e cancelli o ferradine metalliche

**Art. 3 Condizioni**

Il contributo comunale viene versato solo se l'esecuzione è eseguita secondo le regole dell'arte e delle tradizioni locali.

**Art. 4 Ammontare del contributo**

Il contributo comunale viene versato per ogni oggetto/mappale secondo il seguente principio:

a) beni culturali di importanza cantonale

- Chiese e oratori: 10% della spesa effettiva, ritenuto un massimo di franchi 60'000.-
- altri monumenti: 10% della spesa effettiva, ritenuto un massimo di franchi 10'000.-

b) beni culturali di importanza locale

- 20% della spesa effettiva (comprese le prestazioni proprie), per un massimo di franchi 10'000.-

Per lo stesso immobile singoli contributi per interventi parziali possono essere cumulati fino all'importo globale indicato. Il cumulo è computato su un periodo di 20 anni a partire dal 1. sussidio percepito.

Per la stessa parte d'opera può essere versato un ulteriore contributo dopo almeno 50 anni.

**Art. 5 Procedura**

La richiesta del contributo va inoltrata al Municipio prima dell'inizio dei lavori.

La domanda va presentata mediante l'apposito formulario (ottenibile presso l'Ufficio tecnico e pubblicato sul sito [www.acquarossa.ch](http://www.acquarossa.ch) ) completo di tutti gli allegati indicati.

Il Municipio esamina la domanda in tutti i suoi aspetti (valutazione dei costi, rispetto delle condizioni di cui all'articolo 3, ecc.), e decide sul merito.

Per il suo esame può avvalersi del competente ufficio cantonale o di ogni altra persona autorevole in materia.

**Art. 6 Decisione del Municipio**

La decisione del Municipio, debitamente motivata, sarà comunicata all'istante di regola entro 60 giorni dalla ricezione della domanda di contributo.

Contro la decisione è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dalla sua intimazione.

**Art. 7 Versamento del contributo**

Il versamento del contributo avviene su presentazione delle liquidazioni e prove di pagamento e dopo aver accertato che l'esecuzione è avvenuta nel rispetto dell'articolo 3.

**Art. 8 Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il 1. gennaio 2022, riservata la ratifica da parte della competente autorità cantonale.

Approvato dal Consiglio comunale il .....

Ratificato dalla Sezione enti locali il .....